




ISPEDITO 10 GIU. 2002



MINISTERO DELL'INTERNO

COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO PADOVA

**CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI**

VISTI GLI ARTICOLI N° 4 DELLA LEGGE 26 LUGLIO 1965 N° 966 E N° 17  
DEL D.P.R. 29 LUGLIO 1982 N° 577 ED IL D.M. 16.2.82 ; DPR 37/98

Accerta la rispondenza delle attività alle vigenti norme di sicurezza / alle prescrizioni in vigore presso il Comando

RILASCIA A:

<b>COMUNE DI RUBANO</b> Provincia di Padova	
17 GIU 2002	
N. di Prot. .... 12283	U.P. ....
Cat. ....	Class. ....
Fasc. ....	

Ditta : COMUNE DI RUBANO  
Legale rappresentante : SINDACO PRO - TEMPORE

il presente certificato di prevenzione incendi  
con validità dal: 14.05.2002 al: una tantum

per l'attività: Edificio pregevole per arte e storia adibito ad AUDITORIUM - Ex Chiesa Parrocchiale

corrispondente al n°: dell'elenco di cui al D.M. 16 Febbraio 1982 e comprendente anche le attività  
indicate nel Decreto medesimo ai nn. 90

ubicata nel Comune di: RUBANO - VIA PALU'

**SOSTANZE, IMPIANTI, APPARECCHIATURE CHE PRESENTANO PERICOLO D'INCENDIO:**

Affollamento massimo consentito n. 150 persone.

**LIMITAZIONI, DIVIETI, E CONDIZIONI DI ESERCIZIO:**

STAMPATO ALLEGATO. PARI DATA, CHE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL C.P.I.

**SISTEMI, DISPOSITIVI, ATTREZZATURE ANTINCENDI:**

n. 5 estintori portatili a polvere da kg. 6, classe 34A - n. 1 idranti UNI 45 completo di corredo.

Il responsabile delle attività è tenuto ad osservare ed a far osservare le limitazioni, i divieti e le condizioni di esercizio indicate nel presente certificato, a curare il mantenimento dell'efficienza dei sistemi, dispositivi ed attrezzature antincendio ( Art. 15 d.p.r. 577 del 29.7.82 ), a richiedere il rinnovo del presente certificato quando vi sono modifiche di lavorazione o di struttura, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazione qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti, e ogni qualvolta vengano a mutare le condizioni di sicurezza, indipendentemente dalla data di scadenza del certificato ( D.M. 16.2.82 ).

PADOVA li: 16.05.2002

Il Responsabile del Procedimento  
Dott. Ing. Enrico TRABUCCO

eg.



IL COMANDANTE PROVINCIALE  
Dott. Ing. DANTE PELLICANO



# Ministero dell'Interno

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO COMANDO PROVINCIALE DI PADOVA  
Ufficio Prevenzione Incendi

Padova li 16.05.2002  
Prot. n° 5857/02  
Pratica VV.F. n° 35194  
Att. n° 90

## Limitazioni, divieti e condizioni di esercizio

1. Devono essere attuati, se e per quanto applicabili nel caso specifico, gli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività indicati all'art. 5 del DPR 37/98.
2. Deve essere assicurato, in caso di necessità, l'agevole e rapido allontanamento delle persone presenti; a tal fine, durante i periodi di attività, le vie e le uscite di emergenza devono assicurare costantemente le caratteristiche indicate nel progetto approvato dai Vigili del Fuoco e, per quanto applicabili, le caratteristiche indicate dagli art. 13 e 14 del DPR 547/55 (così come definiti dal D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni), e dal DM 10.3.1998 (art.3 ed allegato III).
3. In tutti gli ambienti in cui è normalmente prevista la presenza di persone deve essere esposta una idonea segnaletica di sicurezza, conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 14.8.1996, n. 493, indicante la direzione e l'ubicazione delle più vicine uscite di sicurezza, e la posizione delle attrezzature antincendi; tale segnaletica, di adeguate dimensioni, deve essere perfettamente comprensibile anche a distanza, e deve essere esposta in modo tale che, da ogni possibile posizione della zona presidiata, sia chiaramente visibile almeno uno dei cartelli segnaletici indicanti una uscita di sicurezza
4. Il responsabile dell'attività deve provvedere ad assicurare una adeguata informazione e formazione del personale dipendente sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.
5. Deve essere altresì assicurata adeguata informazione a tutte le persone comunque presenti nei luoghi di pertinenza dell'attività, che devono essere rese edotte dei rischi specifici cui possono essere esposte, delle norme essenziali di prevenzione e di primo intervento, e del comportamento da tenere in caso d'incendio, mediante affissione di idonea segnaletica di sicurezza conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 14.8.1996, n. 493, e/o mediante altri mezzi ritenuti eventualmente opportuni.
6. Devono essere attuati, se e per quanto applicabili nell'esercizio dell'attività, i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro previsti dal DM 10.3.1998, con particolare riferimento alle indicazioni contenute nei seguenti articoli:
  - Art. 3 - Misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio;
  - Art. 5 - Gestione dell'emergenza in caso di incendio;
  - Art. 6 - Designazione degli addetti al servizio antincendio;
  - Art. 7 - Formazione degli addetti alla prevenzione incendi,
  - lotta antincendio e gestione del piano di emergenza.
7. Devono essere comunque osservate le norme di esercizio eventualmente previste da normative specifiche applicabili all'attività in oggetto.
8. Deve essere predisposto e tenuto aggiornato un piano di emergenza che deve contenere nei dettagli tutti gli adempimenti necessari per una corretta gestione della sicurezza antincendio, adeguato alle dimensioni e caratteristiche del locale, e descritto in un apposito documento, che specifici in particolare:
  - ✓ i controlli;
  - ✓ gli accorgimenti per prevenire gli incendi;
  - ✓ gli interventi manutentivi;
  - ✓ l'informazione e l'addestramento al personale;
  - ✓ le istruzioni per il pubblico;
  - ✓ le procedure da attuare in caso di incendio.

9. Il responsabile dell'attività ha l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare le verifiche di controllo e gli interventi di manutenzione necessari; tali verifiche e manutenzioni dovranno avvenire secondo modalità e cadenze temporali che possono essere indicate da normative, regole tecniche o norme di buona tecnica esistenti, e/o da indicazioni del costruttore o dell'installatore, e/o (per i luoghi di lavoro) dal DM 10.3.1998 (art. 4 ed Allegato VI).
10. Il responsabile dell'attività è tenuto a curare il mantenimento dell'efficienza e delle condizioni di sicurezza degli impianti a rischio specifico (impianti elettrici, impianti termotecnici, impianti di ventilazione o condizionamento, impianti gas); a tal fine detti impianti dovranno essere controllati da personale esperto secondo modalità e cadenze temporali che possono essere indicate da normative, regole tecniche o norme di buona tecnica esistenti, e/o da indicazioni del costruttore o dell'installatore.
11. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione, l'informazione e la formazione del personale, che vengono effettuati, devono essere annotate in un apposito registro a cura dei responsabili dell'attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini di controlli di competenza del comando provinciale Vigili del Fuoco.
12. Ogni modifica delle strutture o degli impianti ovvero delle condizioni di esercizio dell'attività, che comportano una alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbliga l'interessato ad avviare nuovamente le procedure per l'ottenimento del "parere di conformità" e del rilascio del "certificato di prevenzione incendi", in conformità a quanto previsto dagli articoli 2 e 3 del DPR 37/98.
13. Per gli impianti, per le strutture, per l'organizzazione del lavoro etc., vengano rispettati, nel tempo, gli obblighi e le indicazioni contenute nell'art 3 del D.L. 626/94.
14. Siano rispettati gli obblighi gestionali previsti dal Decreto 20 maggio 1992 n. 569 artt. 11 e 12.
15. Il responsabile dell'attività rispetti gli obblighi gestionali previsti dal Decreto 20 maggio 1992 n. 569 art. 10, co. 3 lett. a) e b), primo periodo.
16. L'impiego temporaneo di sedie dovrà avvenire in conformità ai disposti del p.to 3.2 Allegato D.M. 19.8.96 come modificato dall'art. 1 del D.M. 06.03.01 (al massimo 10 sedie per fila in gruppi di 10 file).
17. Qualora entro il locale in parola fosse previsto lo svolgimento di attività di pubblico spettacolo come definite al TULPS e successive modificazioni ed integrazioni, si dovrà dare luogo ai previsti adempimenti di legge prima dello svolgimento delle attività stesse.

*Il responsabile dell'attività è tenuto ad osservare ed a far osservare le limitazioni, i divieti e le condizioni di esercizio indicate nel presente certificato.*



Il Responsabile del Procedimento  
Dott. Ing. Enrico TRABUCCO

# PROCEDURA CHIAMATA SERVIZI DI SOCCORSO

ex. p.to 14.2 D.M.26/08/92 e DM 10/03/98



**115 VIGILI DEL FUOCO VF**



**118 PRONTO SOCCORSO**



**112 CARABINIERI**



**113 POLIZIA**

**QUI CHIAMA L'AUDITORIUM DELL'ASSUNTA PRESSO  
L'EX CHIESA DI RUBANO, SIAMO IN VIA PALU',  
ABBIAMO UNA EMERGENZA DOVUTA A .....  
SONO COINVOLTE ....n..... PERSONE.  
E' URGENTE IL VOSTRO INTERVENTO.**